

Vista l'ordinanza presidenziale n° 73 /2010 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

UDITO il relatore consigliere Raffaele Del Grosso;

PREMESSO:

con la nota sopra citata il Sindaco del comune di Casal di Principe, nel premettere che :

"L'articolo 7 comma 8 della legge 131/2003 prevede la possibilità per i comuni di richiedere forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;

la manovra correttiva approvata recentemente dal Governo, prevede un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali in danno dei Comuni, facendo nascere l'esigenza di reperire immediate risorse finanziarie e di assicurare nel tempo un aumento del gettito per gli anni futuri, attraverso l'individuazione di nuovi contribuenti, da iscrivere nella propria anagrafe tributaria, segnalando agli uffici governativi eventuali casi di evasione dei tributi statali per accedere alla premialità previste dagli strumenti legislativi in favore dei comuni che collaborano con lo Stato nella lotta all'evasione;

Che la recente crisi finanziaria ha colpito particolarmente il nostro comune determinando un consistente calo delle entrate comunali a causa delle difficoltà economiche in cui si sono venuti a trovare i cittadini;

Che, non ostante gli sforzi compiuti, continua ad essere scarsamente efficace la lotta all'evasione ed all'elusione dei tributi locali misurata e manifestata dal livello delle riscossioni effettive sugli atti di accertamento emessi e dalla presenza di ingenti importi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva presso l'Equitalia polis, la quale nonostante i penetranti strumenti di cui dispone non riesce ad ottenere significativi risultati nella riscossione;

L'art. 13 della legge finanziaria 2003 attribuisce agli Enti Locali (Regioni, Province e Comuni), nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, la facoltà di prevedere eventuali forme di condono sui tributi di loro competenza. "

Tutto ciò premesso, il Sindaco citato chiede a questa Sezione regionale il parere "circa la possibilità di questa Amministrazione di procedere ad una riapertura dei termini della definizione agevolata dei tributi locali non riscossi fino al 31/42/2008 ai sensi dell'articolo 13 della legge Finanziaria del 2003".

CONSIDERATO:

In via preliminare va verificata da parte della Sezione l'ammissibilità della richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, ossia della legittimazione del soggetto proponente, sia sotto il profilo oggettivo avuto riguardo all'attinenza del parere richiesto alle materie di contabilità pubblica.

Sotto il profilo soggettivo, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali"*.

Riguardo a tale punto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni regionali di controllo, secondo cui nelle more della costituzione di detto Organismo – come nel caso della Regione Campania, il cui Statuto, che lo prevede e disciplina, è stato di recente approvato in via definitiva – non può costituire motivo di preclusione per l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Nell'attesa dell'istituzione del predetto Organismo nella regione Campania, pertanto, la Sezione ha costantemente ritenuto che gli Enti territoriali possano avanzare direttamente le istanze tramite i propri organi muniti di rappresentanza legale esterna.

Di conseguenza, nella fattispecie, la richiesta, in quanto formulata dal Sindaco, organo munito della rappresentanza legale esterna del Comune ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo alla attinenza del parere di cui trattasi allo specifico ambito attribuito alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo, non sussiste alcun dubbio che esso rientri nella materia della contabilità pubblica e sia, dunque, da ritenere ammissibile ai sensi della norma sopra richiamata, atteso che riguarda l'interpretazione di norme che presiedono alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli Enti pubblici anche ai fini della tutela degli equilibri economico-finanziari degli stessi enti.

Passando al merito, va richiamato l'art. 13 della legge 27/12/2002 n. 289 – legge finanziaria 2003 – secondo cui " con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte inadempiti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1° possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale".

Ai fini della risposta al quesito, va fatto riferimento ai principi espressi dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana con le deliberazioni n. 6/2007 del 13.12.2006 e n. 28/2009 del 4.6.2008 secondo cui la normativa di cui al citato art. 13 *deve essere oggetto di "stretta interpretazione" considerato che l'istituzione di meccanismi di "definizione agevolata" relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiti da parte di contribuenti ha (o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell'ambito dell'ordinamento giuridico.*

Inoltre, le dette Sezioni Riunite hanno ritenuto che " l'Ente locale possa utilizzare la facoltà prevista dalla normativa in esame con riferimento esclusivamente a periodo di imposta antecedenti al 1° gennaio 2003 data di entrata in vigore della legge 27.12.2002 n. 289".

In applicazione dei richiamati principi, condivisi da questa sezione, il collegio ritiene che la facoltà dell'Ente locale di disciplinare la "definizione agevolata di tributi propri" va ricondotta nell'ambito temporale del 31 dicembre 2002 (limite temporale invalicabile), non potendosi introdurre una fattispecie di "condono" per un arco temporale indefinito (Vedi anche Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 4/par/2010)

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione in ordine alla citata richiesta proposta dal Sindaco del comune di Casal di Principe (CE)

ORDINA

che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Sindaco del richiamato Comune.

Così deliberato in Napoli nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2010

Il relatore

f.to Raffaele Del Grosso

Il Presidente

f.to Mario G.C. Sancetta

Depositata in segreteria in data 26 novembre 2010

Il Dirigente del Servizio di supporto

f.to dott.Nicola Francioni